

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2019

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 484 del 18 aprile 2019

Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Quattordicesimo provvedimento - Rettifica di criteri per la presentazione di istanze per l'assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili di proprietà di soggetti privati senza fini di lucro, che: siano stati danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fossero utilizzati al momento del sisma per attività o servizi come individuati all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i. e che siano stati oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Modifica dell'ordinanza commissariale n. 417

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172, sino alla data del 31 dicembre 2020.

Considerato che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno prodotto danni ingenti anche al patrimonio edilizio di soggetti privati senza fini di lucro, che svolgono attività e servizi nei campi sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ricreativo, sportivo ed altri, con fini solidaristici, nei comuni colpiti dal sisma.

Ricordato in particolare l'art. 3, comma 1, lettera a) del citato d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Commissario delegato possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili privati adibiti a servizi, in relazione al danno effettivamente subito.

Dato atto del fatto che il medesimo articolo 3, comma 1, lettera b), prevede altresì che la concessione dei contributi, previa presentazione di perizia giurata, possa avvenire in favore di attività relative ad enti non commerciali, alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, che abbiano subito gravi danni alla loro attività.

Dato atto infine che il medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), prevede la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose.

Richiamato il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a nor-*

ma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» (nel seguito semplicemente d.lgs. n. 159/2011).

Ricordato che il *Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto* dei sindaci terremotati ha richiesto al Commissario delegato di effettuare una ricognizione dei fabbisogni residui legati alla ricostruzione di immobili resi inagibili o danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che non avessero mai ricevuto ristoro dei danni subiti.

Dato atto del fatto che anche il *Comitato di Indirizzo* dei Sindaci dei Comuni terremotati, organo istituzionale di supporto alla attività di coordinamento e di gestione delle azioni necessarie alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma e poste in capo al Commissario, istituito con decreto del Commissario n. 5343 del 20 giugno 2013, ha espresso parere positivo all'effettuazione della suddetta ricognizione nella seduta del 19 maggio 2017.

Dato atto inoltre del fatto che la succitata richiesta - fra altre - ha trovato piena soddisfazione nella pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 26 giugno 2017, dell'Avviso Pubblico 9 giugno 2017 inerente la «*ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato richiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino*», in forza del quale sono state poi raccolte dagli interessati «*schede di segnalazione del danno*» per diverse tipologie di immobili e danni, ivi comprese quelle relative al sistema produttivo.

Vista l'ordinanza commissariale 7 giugno 2018, n. 391 «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017. Avviso inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino - Primo provvedimento*», con la quale è stata avviata l'attuazione del più volte citato Avviso Pubblico.

Ricordato che gli esiti della ricognizione sono stati illustrati e trasmessi ai Sindaci del *Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto* per le valutazioni di competenza circa i contenuti e l'entità delle segnalazioni pervenute.

Preso atto del verbale dell'incontro tenutosi a San Benedetto Po (MN) il 25 ottobre 2017 tra i Sindaci del cosiddetto «*cratere sismico*» e notificato alla Gestione Commissariale nella seduta del più volte citato Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei sindaci del 12 dicembre 2017, nel corso del quale sono state ratificate le proposte - unanimemente definite - per dare risposta alle esigenze segnalate dal territorio con la trasmissione delle citate «*schede di segnalazione del danno*» in esito al suddetto Avviso Pubblico.

Ricordato che, fra le proposte avanzate dai Sindaci, c'era anche quella di intervenire in favore delle attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose agite da enti non commerciali, ovvero da organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico e senza fini di lucro, che, a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, abbiano subito gravi danni e debbano procedere al recupero degli immobili adibiti a tali attività, attive al momento del sisma ed a patto che gli stessi siano nuovamente destinati - una volta ripristinati - al medesimo uso.

Dato atto che alla richiesta si è dato seguito mediante l'adozione della propria precedente ordinanza 14 settembre 2018, n. 417, recante «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Quinto Provvedimento - Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili di proprietà di soggetti privati senza fini di lucro, che: siano stati danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fossero utilizzati al momento del sisma per attività o servizi come individuati all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i. e che siano stati oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017*».

Riscontrato il fatto che alcuni dei tecnici, incaricati della presentazione dei progetti di ripristino di immobili di proprietà di soggetti privati senza fini di lucro, hanno manifestato difficoltà a presentare entro i termini perentori prescritti dalla citata ordinanza n. 417 (30 aprile 2019) tutta la documentazione progettuale predisposta, completa delle necessarie autorizzazioni, i quanto i tempi non risulterebbero compatibili con quelli usualmente agiti dagli altri Enti istruttori, in particolare i Comuni e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Valutato di dover assicurare equità e parità di trattamento ai soggetti danneggiati dal sisma, garantendo anche agli enti solidaristici e senza fini di lucro sinistrati in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, la possibilità di poter accedere ai contributi per la specifica tipologia di danno subito.

Ritenuto pertanto di dover agire affinché sia dato ristoro alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico e senza fini di lucro danneggiate dal sisma e che abbiano manifestato l'interesse a ripristinare i propri beni e la propria attività mediante invio della specifica «scheda danno» in risposta all'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017, così come meglio individuati con dette ordinanze n. 411 e n. 417.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di sostituire integralmente il comma 4°, dell'articolo 3, dell'Ordinanza Commissariale 14 settembre 2018, n. 417 nel seguente modo:

«4. I soggetti richiedenti, che abbiano confermato la propria intenzione ad eseguire gli interventi nei modi e nei termini prescritti al precedente comma 2° e che intendano presentare istanza di richiesta di contributi ai sensi della presente ordinanza, dovranno presentare alla Struttura Commissariale, entro il termine perentorio del 30 aprile 2019 ed a pena dell'automatica esclusione dal beneficio, tutta la documentazione progettuale predisposta.

L'istruttoria di merito tecnico-amministrativa e di congruità della spesa, nonché la determinazione del contributo concedibile, da svilupparsi con il contributo del CTS, verrà avviata al ricevimento del progetto esecutivo completo di tutte le necessarie autorizzazioni.»

2. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana